

## SABATINI – TERMINI DI SCADENZA DA TENERE IN CONSIDERAZIONE

### ULTIMAZIONE INVESTIMENTO: 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento

**Circolare 15 Febbraio 2017, n. 14036**

13.2 Le imprese sono tenute a completare l'investimento entro il periodo massimo di dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento, pena la revoca dell'agevolazione. A tale fine è presa in considerazione la data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento o, nel caso di operazione di leasing finanziario, la data dell'ultimo verbale di consegna dei beni. La

### DICHIARAZIONE FINE LAVORI: Entro 60 giorni dall'ultima tra la data di conclusione dell'investimento e quella di concessione del contributo

**Faq 10.7 Con quali modalità deve essere trasmessa la dichiarazione di ultimazione dell'investimento ed entro quale termine?**

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvenuta ultimazione dell'investimento, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, deve essere resa dall'impresa, secondo le modalità di cui al punto 7.6 della circolare, entro 60 giorni dall'ultima tra la data di conclusione dell'investimento e quella del decreto di concessione del contributo.

(Art. 10 DM 27 novembre 2013 - P.to 7 Circolare 10 febbraio 2014 n. 4567)

### RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLA PRIMA RATA DEL CONTRIBUTO: entro 120 gg dal termine ultimo previsto per la realizzazione dell'investimento (12 mesi della data di stipula del contratto di finanziamento)

**Circolare 15 Febbraio 2017, n. 14036**

13.5 La richiesta di erogazione della prima quota di contributo è presentata al Ministero entro il termine massimo di centoventi giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento, previo pagamento a saldo da parte della PMI beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione. La

### RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE QUOTE DI CONTRIBUTO SUCCESSIVE ALLA PRIMA

13.7 Le richieste di erogazione delle quote di contributo successive alla prima devono essere presentate con cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine, con le medesime modalità di cui al punto 13.3. Nel rispetto del piano di erogazioni previsto dal decreto di concessione, la PMI

## BENI INDUSTRIA 4.0

Circolare 31 Luglio 2017, n. 95925

### 1. PREMESSA

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 ha previsto l'incremento del contributo in conto impianti "Sabatini" dal 2,75% annuo al 3,575% annuo a fronte di investimenti in tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.

I beni materiali e immateriali ammessi al contributo maggiorato sono elencati rispettivamente negli allegati 6/A e 6/B alla circolare n. 1406 del 15 febbraio 2017 e successive modifiche e integrazioni.

Per risultare ammissibili, le macchine elencate nella prima sezione "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti" dell'allegato 6/A devono essere obbligatoriamente dotate, tra le altre, delle seguenti caratteristiche:

- a) interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program;
- b) integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo.

Le caratteristiche obbligatorie delle macchine relative ai precedenti punti a) e b) sono specificate dalla circolare dell'Agenzia delle entrate e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 4/E del 30 marzo 2017, paragrafo 11.1.1 "Caratteristiche obbligatorie", rispettivamente ai punti 2 e 3.

Considerata la possibilità che le caratteristiche di cui ai precedenti punti a) e b) siano implementate dalle imprese richiedenti anche non contestualmente all'acquisto delle macchine, con la presente circolare si specifica che la citata implementazione può avvenire in data successiva al termine dei dodici mesi per l'ultimazione dell'investimento di cui al punto 13.2 della circolare n. 14036 del 15 febbraio 2017, purché entro la data di richiesta di erogazione della prima quota di contributo. Le spese di cui ai precedenti punti a) e b) sostenute in data successiva al citato termine dei dodici mesi, non sono in ogni caso ammesse al contributo.